



## NON CI RESTA CHE MANGIARE



Va bene l'export,  
corre la ristorazione,  
tengono i consumi.  
L'industria alimentare

si conferma un volano  
del Pil. E 100 miliardi  
in più si potranno fare  
combattendo i falsi

### «COSÌ IL PAPA RIPENSERÀ L'ECONOMIA»

ZAMAGNI: ECCO IL PROGETTO DI ASSISI 2020 CHE FRANCESCO CI INDICA



L'ECONOMISTA STEFANO ZAMAGNI

#### 40 ANNI DI MEETING

A Rimini dal 18 al 24 agosto  
un'edizione fondamentale



#### INNOVATION MANAGER

Grazie a Federmanager il via  
al voucher per tutte le imprese



#### INCENTIVI R&S

Attesi dal Mise chiarimenti  
sulle modalità di erogazione

#### PRIVATE EQUITY

Con Aifi sul portale K4G  
già 1000 progetti di crescita

#### SICUREZZA

La sfida di Secursat, garanzie  
a 360 gradi per l'azienda

#### OROLOGERIA

Guadalupe (Hublot): «Italia  
presto di nuovo leader»

## ACCERTAMENTI E CREDITO R&S: ORA FACCIAMO CHIAREZZA

Le prime annualità di fruizione del credito di imposta per ricerca e sviluppo al vaglio dell'amministrazione finanziaria

Il credito di imposta per la ricerca e sviluppo è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2015 con la finalità precisa di stimolare la spesa privata nel settore della ricerca, accrescendo stabilmente la competitività del sistema produttivo italiano a livello internazionale.

La misura, ricordiamolo, incentiva le spese incrementalmente sostenute in ricerca dalle imprese residenti nel territorio nazionale, rispetto ad un triennio convenzionale di comparazione (2012-2014), in misura massima pari al 50% e nel limite annuale di 10 milioni di euro.

A condizione che siano riconducibili ad attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi del personale tecnico, i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e imprese esterne, meglio se start-up o Pmi innovative, le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di



laboratorio, le competenze tecniche e le private industriali.

L'accesso alle agevolazioni, di natura automatica, ha generato negli anni molteplici questioni interpretative, prevalentemente incentrate sul corretto inquadramento delle attività ammissibili, nel rispetto del requisito essenziale di "novità".

Ai numerosi dubbi applicativi le imprese hanno trovato, invero, parziali risposte nelle frequenti indicazioni di prassi prodotte nel corso del primo triennio di applicazione della misura dall'Agenzia delle Entrate, ma il carattere mutevole e la natura eseguitica

delle posizioni degli Uffici, applicabili con efficacia retroattiva, ha reso molto complessa la definizione dei confini di una prudente applicazione della norma agevolativa.

In un quadro applicativo che presenta confini non ancora consolidati, peraltro, le contestazioni sull'assenza del requisito di novità si riflettono sul piano sanzionatorio, quando l'amministrazione finanziaria ritiene di elevare sanzioni per indebita compensazione di un credito considerato "inesistente" o "non spettante".

Ma proviamo a fare ordine su cosa intendono le Entrate per "novità".

L'Amministrazione Finanziaria ha tradizionalmente legato l'innovazione ad un "miglioramento significativo" di prodotto e/o processo. In tal senso, infatti, si esprime l'importante Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, che include nel perimetro di agevolabilità ai fini del credito sulla ricerca "le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, la modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali di un prodotto)". Negli stessi termini l'Agenzia si esprimeva già con la Circolare n. 25/E del 10 maggio 2005, escludendo dall'alveo delle attività

di ricerca e sviluppo le trasformazioni di processo/prodotto che rappresentano un mero "adattamen-

to della tecnologia esistente".

Secondo la consolidata prassi, pertanto, qualora l'oggetto della ricerca consista in un miglioramento di un processo produttivo, un eventuale contestazione relativa alla "non spettanza" dell'agevolazione non potrebbe operare, essendo pacifico che qualunque ricerca finalizzata a risolvere criticità tecniche o migliorare sostanzialmente tragga spunto da risultati di ricerche pregresse.

Qualche perplessità ha destato, in tale



NELLA FOTO L'AUTORE  
GIUSEPPE CAPRIUOLO

scenario, la recente risoluzione 40/E del 2 aprile 2019 nel passaggio in cui esclude dal perimetro delle attività ricerca e sviluppo agevolabili le modifiche che apportano miglioramenti significativi a processi o di prodotti esistenti, nel caso in cui non generino nuove conoscenze per il settore di riferimento. La prevalente dottrina auspica, pertanto, che i prossimi interventi interpretativi sul tema fughino ogni dubbio circa la correttezza della tradizionale impostazione dell'Agenzia delle Entrate.

Venendo ai profili sanzionatori, gli uffici e la Guardia di Finanza hanno recentemente mostrato un comune orientamento teso, in assenza del requisito di novità, all'elevazione di sanzioni per indebita compensazione dei crediti d'imposta qualificandoli come «inesistenti per mancanza del requisito costitutivo», piuttosto che «non spettanti».

Tale impostazione ha avuto un impatto notevole sui contribuenti: le sanzioni per utilizzo del credito d'imposta non spettante sono pari al 30% del credito mentre, nel caso di contestazione di un credito inesistente, la sanzione applicata sale dal 100% al 200%, senza possibilità, peraltro, di potere fruire della «definizione agevolata delle sanzioni».

La dottrina non condivide tale approccio, ritenendolo contrario agli obiettivi dell'articolo 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997, come modificato dal Dlgs n. 158/2015 di «revisione del sistema sanzionatorio». La sanzione comminata per l'indebita compensazione di crediti inesistenti, infatti, dovrebbe limitarsi alle ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, quale la costruzione di un sistema di documentazione contabile ed extracontabile avente quale unico scopo quello di rendicontare attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d'imposta venga «artatamente creato» in sede di compilazione del modello F24 (Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E).

Si può agevolmente ritenere che la man-

cata sussistenza del requisito di «novità», soprattutto in un quadro caratterizzato da un'esegesi della norma instabile che rende complesso talvolta il compito delle imprese di valutare le fattispecie operative concretamente riconducibili all'alveo applicativo dei benefici, non configura un comportamento fraudolento del contribuente. Più corretto sarebbe, invece, un inquadramento di tale casistica nel perimetro del credito «non

#### **OCCORRE UN CHIARIMENTO DAL MISE SUL CORRETTO INQUADRAMENTO DEI MIGLIORAMENTI SOSTANZIALI DI PRODOTTO E DI PROCESSO**

spettante», per di più in presenza di una relazione illustrativa dei progetti e dalla certificazione del revisore legale dei conti che attesti la regolarità formale e l'esistenza dei costi rendicontati ai sensi della circolare n. 5/E del 2016 - paragrafi 7 e 8 - e della successiva circolare n. 13/E del 2017 - paragrafo 4.9. L'eventuale violazione di regole di carattere procedurale non previste a titolo

costitutivo del credito stesso, infatti, rappresenterebbero al più una violazione inquadabile nella fattispecie di «non spettanza». Ai fini di una «sicura» fruizione del credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, stante anche l'assenza di specifiche linee guida che consentano di stabilire per ogni settore quale sia lo «stato dell'arte» e quale, in concreto, sia l'attività da poter considerare di ricerca, le imprese dovranno identificare opportuni driver di innovazione di prodotto e processo e dare adeguata rappresentazione, oltre che delle evidenze documentali sottese all'importo compensato in F24, del merito scientifico-tecnologico delle iniziative. D'altra parte, occorrerà senz'altro che un intervento chiarificatore del MiSE sgombri il campo da equivoci sul corretto inquadramento dei miglioramenti sostanziali di prodotto/processo che frequentemente caratterizzano le contestazioni degli Uffici accertatori. soprattutto quando le attività di innovazione traggono origine da ricerche precedenti.

### **NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, SMART & START E DIGITAL TRANSFORMATION: WHAT'S NEW?**

Con la conversione in Legge del Decreto Crescita, dallo scorso 30 giugno entra in vigore l'interessante articolo 29, che rafforza e semplifica le note misure «Nuove imprese a tasso zero» e «Smart & Start», gestiti da Invitalia, oltre ad introdurre il nuovo incentivo per la «Digital transformation». Ma vediamo nel dettaglio le novità.

#### **Nuove Imprese a tasso zero e Smart & Start**

Sarà concesso più tempo per restituire i finanziamenti (fino a dieci anni), cesseranno

i divieti di cumulo con altre agevolazioni, sarà innalzato i tetti di spesa e di copertura del finanziamento (investimenti fino a 3mln, finanziati fino al 90%).

#### **Agevolazioni alla Digital Transformation**

Una nuova cabina di regia congiunta tra MiSE e Agenzia per l'Italia Digitale definirà l'incentivazione alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese. Saranno concesse agevolazioni fino al 50% dei costi ammissibili per le

aziende che investono almeno 50.000 euro per l'implementazione delle tecnologie 4.0 e delle soluzioni tecnologiche finalizzate a:

- ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione,
- sviluppo software, piattaforme e applicazioni digitali (per svariati impieghi: e-commerce, EDI, geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things).